

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 558

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, CHERCHI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1992

Disciplina di intervento organico per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge provvede ad aggiornare le norme di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna. Il citato articolo stabilisce che lo Stato, col concorso della Regione, dispone un piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna.

Nella X legislatura numerose proposte di legge sono state discusse dalla Camera dei deputati; alla vigilia dello scioglimento del Parlamento si è pervenuti all'approvazione di un testo unificato delle diverse proposte, che il Senato non ha avuto il tempo di esaminare (atto Senato n. 3172).

Questo testo costituisce il punto di riferimento obbligato per la riproposizione di un disegno di legge sulla materia nella XI legislatura. Peraltro, al testo già approvato dalla Camera è necessario apportare significative modifiche, ancorchè numericamente limitate, per rendere più pregnanti ed incisivi i compiti ed i poteri dello speciale Comitato paritetico Stato-Regione.

Occorre inoltre stabilire un intervento finanziario adeguato agli obiettivi, poichè la misura degli stanziamenti, già abbondantemente decurtata dalle leggi finanziarie dell'ultimo biennio, appare largamente insufficiente. Tenuto conto delle condizioni della finanza pubblica, il recupero delle risorse finanziarie viene stabilito successivamente al primo triennio di applicazione della legge.

Il Capo I (articoli da 1 a 7) rappresenta la parte più importante del disegno di legge.

Vengono fissati gli obiettivi, le procedure di formazione, approvazione e attuazione del piano organico. La più importante innovazione istituzionale consiste nella costituzione del Comitato paritetico Stato-Regione autonoma della Sardegna. Tale Comitato è presieduto dal Presidente del

Consiglio dei ministri ed è costituito dal Ministro del tesoro, da cinque ministri designati dal Consiglio dei ministri, dal presidente della Giunta e da sei assessori designati dalla Giunta regionale.

Il Comitato approva il programma triennale e gli aggiornamenti predisposti dalla Regione, verificando la congruità dei piani di settore delle amministrazioni statale e regionale. La costituzione del Comitato statuisce un modello cooperativo fra Stato e Regione indispensabile per promuovere una organica politica di sviluppo.

Il Capo II stabilisce limitate misure in campo economico dirette a promuovere l'innovazione tecnologica, anche attraverso l'agevolazione fiscale; lo sviluppo dell'imprenditoria, mediante il potenziamento delle funzioni della società di partecipazione finanziaria regionale; l'aggiornamento della riforma agro-pastorale e lo sviluppo delle zone interne dell'isola.

Il Capo III riguarda l'ammodernamento della pubblica amministrazione, in via prioritaria nel campo giudiziario, scolastico e universitario. Gli articoli 24 e 25 intervengono sul sistema portuale e sul piano territoriale per il sistema dei trasporti al fine di realizzare la continuità territoriale.

Il Capo IV stabilisce l'aggiuntività degli interventi finanziari previsti nel disegno di legge attraverso la quantificazione di tutti i finanziamenti ordinari stabiliti dalla legislazione nazionale di settore, mediante l'adozione di indici di carenza con esclusione di vincoli collegati alla spesa storica. Si autorizza inoltre la spesa, per il primo triennio di applicazione, di 850 miliardi di lire a valere sugli stanziamenti iscritti nell'apposito accantonamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Successivamente gli stanziamenti verranno adeguati mediante le indicizzazioni indicate nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

STRUMENTI E PROCEDURE
DELL'INTERVENTO ORGANICO

Art. 1.

(Piano organico)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la presente legge stabilisce gli obiettivi e disciplina le modalità di formazione, aggiornamento, finanziamento e attuazione del piano organico decennale 1992-2001, per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

2. Il piano organico promuove lo sviluppo economico e sociale della Sardegna ispirandosi a principi di tutela dei valori etno-storici, etno-culturali ed ambientali del popolo sardo e ha per finalità:

- a) la piena occupazione;
- b) la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna con quelle delle regioni più sviluppate dell'Italia e dell'Europa, nonché la eliminazione degli squilibri interni della regione;
- c) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna;
- d) la realizzazione della continuità territoriale tra la Sardegna ed il resto del Paese.

3. Gli interventi e le risorse previsti dalla presente legge hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli derivanti dalle altre leggi dello Stato.

Art. 2.

*(Procedure per la definizione
e l'approvazione del piano organico)*

1. Il piano organico si articola in un programma triennale di attuazione che è aggiornato ed integrato annualmente a scorrimento.

2. Per i fini di cui al comma 3, le amministrazioni statali inviano annualmente alla regione Sardegna i propri programmi entro i termini previsti per la trasmissione al Ministro del tesoro delle proposte per la formulazione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato. I programmi specificano gli investimenti riguardanti la Sardegna e contengono una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti negli anni precedenti.

3. La Regione, con la partecipazione degli enti locali, predispone il progetto di programma triennale di attuazione e dei relativi aggiornamenti annuali che, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, definiscono gli interventi da finanziare con le risorse della presente legge, coordinandoli con quelli statali, della Comunità economica europea nonché con quelli finanziati a carico del bilancio regionale.

4. La legge regionale disciplina le forme ed i tempi di partecipazione degli enti locali alla predisposizione del programma triennale di attuazione e dei relativi aggiornamenti annuali, indicando gli altri soggetti che possono intervenire nel procedimento e le modalità della loro partecipazione.

5. I progetti del programma triennale di attuazione e degli aggiornamenti annuali sono trasmessi, per l'approvazione, dalla Regione al Comitato paritetico di cui all'articolo 3.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro da lui delegato, trasmette i progetti di cui al comma 5 alle amministrazioni interessate. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Comitato paritetico di cui all'articolo 3, cui possono essere invitati i ministri che non ne fanno parte, al fine di

garantire il coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione, e stabilisce un termine per la presentazione di osservazioni e proposte. Entro i successivi sessanta giorni il Comitato paritetico esamina il programma triennale di attuazione ovvero gli aggiornamenti annuali e propone l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per le parti di competenza dell'amministrazione dello Stato.

7. Le eventuali modifiche del programma triennale di attuazione o degli aggiornamenti annuali ritenute necessarie dal CIPE sono rimesse all'approvazione del Consiglio dei ministri che delibera, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna e con la partecipazione dello stesso alla seduta del Consiglio dei ministri in cui è adottata la deliberazione.

8. Il programma triennale di attuazione o gli aggiornamenti annuali, approvati dal Comitato paritetico, sono resi esecutivi, per le parti di rispettiva competenza, con separati decreti, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna.

9. Le parti del piano, finanziate con risorse regionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, e dai trasferimenti diretti al bilancio regionale, comprese quelle trasferite dalla Comunità economica europea, dallo Stato, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, per l'esecuzione dei progetti regionali di sviluppo, nonché quelle relative a trasferimenti dallo Stato alla Regione, limitatamente agli esercizi per i quali gli stanziamenti non siano modificabili con successiva legge finanziaria dello Stato, ove non intervengano variazioni con successiva delibera del consiglio regionale, diventano operative a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

10. Il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali sono inviati, entro trenta giorni dall'approvazione, alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 3.

*(Comitato paritetico per l'attuazione
dell'articolo 13 dello Statuto speciale
per la Sardegna)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico Stato-Regione autonoma della Sardegna per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal ministro da lui delegato, e composto da cinque ministri designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, dal presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna e da sei assessori designati dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato si avvale della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di personale della Regione distaccato presso la segreteria della Conferenza stessa.

3. Il Comitato, ai fini dell'approvazione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali predisposti dalla Regione, nonché ai fini del coordinamento dell'attuazione degli interventi, verifica:

a) la compatibilità con il programma triennale di sviluppo dei piani di settore predisposti dalle amministrazioni statale e regionale, eventualmente disponendo l'adeguamento degli stessi piani;

b) il quadro del finanziamento degli interventi;

c) i tempi di attuazione degli interventi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Comitato può chiedere l'intervento del nucleo ispettivo di cui all'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il nucleo ispettivo si avvale dei poteri previsti dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

Art. 4.

(Contenuto del programma triennale di attuazione)

1. Il programma triennale di attuazione identifica, in un quadro generale di coordinamento, gli interventi da attuare ai sensi della presente legge, quelli da realizzare in applicazione della legislazione sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché quelli previsti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Comunità economica europea e dal bilancio regionale.

2. Il programma triennale di attuazione dispone gli interventi per:

a) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni e, anche su questa base, l'ammodernamento, la diversificazione e l'ampliamento delle attività produttive;

b) l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione, alla domanda sociale, nonché agli *standard* delle regioni più sviluppate dell'Italia;

c) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale e, in ogni caso, ai livelli necessari a garantire prestazioni non inferiori a quelle assicurate nelle regioni più sviluppate;

d) la salvaguardia e la ricostituzione dell'*habitat* naturale dell'isola anche mediante il risanamento idrogeologico del territorio e il ripristino del patrimonio forestale;

e) l'adeguamento della dotazione di servizi dei centri urbani, il risanamento ed il recupero dei centri storici.

3. Il programma triennale di attuazione determina altresì gli indirizzi programmatici relativi agli interventi per la protezione delle coste e la valorizzazione del patrimonio costiero, ai fini della salvaguardia e della tutela delle risorse ambientali.

4. Nel programma triennale di attuazione confluiscono, ai fini del risanamento idrogeologico, i piani di bacino previsti dalla

legge 18 maggio 1989, n. 183, ed il piano forestale previsto dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, nonché le disposizioni legislative in materia di prevenzione degli incendi, anche ai fini della gestione e del ripristino del patrimonio arboreo e forestale.

5. Il programma triennale di attuazione definisce altresì gli interventi interessanti il territorio della Sardegna da includere nel programma nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per l'attuazione degli interventi, il programma triennale prevede la conclusione di intese programmatiche fra il Ministro dell'ambiente e la Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Art. 5.

(Procedure per l'attuazione del programma triennale)

1. Il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali sono di norma attuati dalla Regione. A tal fine, la Regione è delegata ad esercitare i poteri di vigilanza e di coordinamento funzionali all'attuazione dei programmi, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

2. Per l'attuazione degli interventi straordinari finanziati dalla presente legge e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, è istituita una distinta contabilità speciale articolata secondo i titoli corrispondenti agli interventi programmati, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268.

3. Nell'ambito del programma triennale di attuazione, per la realizzazione degli interventi che richiedono la partecipazione di una pluralità di soggetti pubblici, si applica la procedura dell'accordo di programma prevista dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Il presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna esercita le funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 7

della legge 1° marzo 1986, n. 64. Per l'attuazione di interventi che richiedono iniziative di soggetti privati, la Regione può promuovere la conclusione di contratti di programma secondo le modalità applicative definite con decreto del presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 6.

(Efficacia del piano)

1. Il piano, il programma triennale, le integrazioni annuali e gli aggiornamenti, una volta approvati, costituiscono atti della programmazione nazionale, e, come tali, riferimento vincolante per i programmi dei Ministeri, degli enti economici e delle aziende autonome dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri competenti impartiscono apposite direttive alle amministrazioni dipendenti dai rispettivi Ministeri, ivi compresi le aziende autonome, e agli enti economici vigilati, per la formulazione dei programmi.

3. I programmi ed il loro stato di attuazione, con riferimento agli atti della programmazione nazionale, sono trasmessi semestralmente con le procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Per le modifiche del piano, derivanti da provvedimenti legislativi e da atti amministrativi, si applica la procedura di cui all'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 7.

(Intervento della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. La Regione, nel caso ravvisi contrasto tra determinati atti del Governo e le disposizioni emanate in attuazione della presente legge, può chiedere che la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione si pronunci con propria risoluzione.

ne. Nelle more della deliberazione è sospesa l'efficacia degli atti del Governo, a norma dell'articolo 51, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

CAPO II

INTERVENTI PER L'ECONOMIA E MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 8.

*(Agevolazioni concernenti l'emissione
di prestiti obbligazionari)*

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture in Sardegna, specificamente indicati dal programma triennale di attuazione o dagli aggiornamenti annuali, il Ministro del tesoro concede, a carico delle disponibilità di cui alla presente legge, un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 9.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per i fini di cui alla presente legge, nei confronti delle imprese operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, non concorrono a formare il reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), gli utili effettivamente reinvestiti in Sardegna entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono conseguiti, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica delle citate imprese purchè compresi in programmi nazionali approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'agevolazione compete nella misura in cui

nel primo bilancio successivo gli utili da reinvestire sono accantonati in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio e purchè alla dichiarazione dei redditi venga allegato un prospetto analitico dal quale risultino distintamente indicati gli investimenti effettuati ed il loro ammontare. L'agevolazione è applicabile, indipendentemente dalla localizzazione della sede sociale dell'impresa, per nove periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con riduzione dei trasferimenti spettanti alla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *a*), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, ovvero, nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di attuazione, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 27 della presente legge. Gli oneri sono computati ciascun anno a consuntivo sulla base dell'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate.

Art. 10.

(Interventi per le attività produttive)

1. Alla Regione è assegnato, per gli anni 1992 e 1993, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 27, nella misura fissata dal programma triennale di attuazione, un contributo per la costituzione presso uno o più istituti di credito di un Fondo di rotazione per le anticipazioni alle imprese operanti nei settori specificamente indicati dal medesimo programma triennale ed aventi sede legale in Sardegna dei crediti certificati ed esigibili che esse vantino nei confronti dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, della Regione e degli enti locali. Le anticipazioni sono erogate a fronte della cessione dei crediti al Fondo da parte delle imprese interessate.

Art. 11.

(Società di promozione industriale)

1. La Società finanziaria industriale rinascita Sardegna spa (SFIRS), ai sensi dell'articolo 29, primo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è autorizzata a operare, avvalendosi delle agevolazioni di cui alla presente legge, investimenti in settori innovativi, mediante la ricerca attiva delle iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, la partecipazione al capitale sociale delle nuove imprese in quota minoritaria e riscattabile dagli altri soci, il finanziamento e il prefinanziamento dell'iniziativa, l'assistenza all'avvio dell'impresa e ogni altra attività. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), anche tramite società controllate, e la Regione autonoma della Sardegna, quest'ultima a valere sugli stanziamenti disposti dalla presente legge, sono autorizzati a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla SFIRS.

2. La SFIRS può deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale riservandone la sottoscrizione alle associazioni imprenditoriali, comprese quelle cooperativistiche.

3. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

4. La Società iniziative Sardegna spa (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore di lavoratori disoccupati nel limite massimo del cinquanta per cento per ciascuna iniziativa, nonchè in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR spa dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in attuazione del

programma triennale di attuazione e degli aggiornamenti annuali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, l'INSAR spa è autorizzata ad assumere e a reimpiegare lavoratori che, precedentemente al 31 dicembre 1990, siano stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale irreversibile per i quali non sia intervenuto il rinnovo del trattamento medesimo, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Si applicano le disposizioni di legge vigenti concernenti l'INSAR spa. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento dei lavoratori si provvede con l'aumento del capitale sociale della INSAR spa di cui al comma 6.

6. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR spa mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

7. Alla Regione è riservata la nomina della metà più uno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'INSAR spa, nonché la nomina del presidente.

Art. 12.

(Forme di incentivazione e sostegno per le iniziative economiche da realizzare nelle aree interne)

1. Il piano organico e il programma triennale di attuazione definiscono le zone interne della Sardegna nelle quali si verificano i più rilevanti fenomeni di squilibrio economico e di malessere sociale al fine di formulare interventi prioritari e organici per consentire il loro superamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono prevedere una modifica quantitativa e qualitativa delle attività economiche, delle erogazioni dei servizi e della presenza della pubblica amministrazione nel territorio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono di norma attuati dalla Regione, dagli

enti regionali strumentali e dagli enti locali e loro aggregazioni. Il piano e il programma di cui al comma 1 possono prevedere la costituzione, secondo le norme vigenti, di organi di amministrazione straordinaria.

4. Alla Regione è assegnato un contributo, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 27, nella misura fissata nel programma triennale di attuazione, per la costituzione, con legge regionale, di un Fondo, al fine di favorire la nascita, lo sviluppo e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese industriali, nonché per l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e per l'acquisizione di servizi destinati alle ricerche di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti.

5. La legge regionale può disporre che, a carico del Fondo di cui al comma 4, alle nuove piccole e medie iniziative industriali ubicate nelle zone interne definite ai sensi del comma 1, nonché nelle aree della regione colpite da gravi fenomeni di crisi industriale, sia concesso un contributo integrativo rispetto alle agevolazioni statali e regionali nei limiti massimi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13.

(Interventi per il settore agro-pastorale)

1. Per i fini di cui alla presente legge, a favore delle imprese agricole operanti nel settore agro-pastorale, il piano organico e il programma triennale di attuazione possono disporre, entro i limiti massimi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, l'erogazione di contributi a fondo perduto e di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di obiettivi di competitività aziendale da conseguirsi attraverso la differenziazione, l'ammodernamento e l'articolazione delle relative attività produttive.

2. A favore delle imprese, anche cooperative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, può essere parimenti disposta l'erogazione di contributi e agevolazioni finanziarie, sempre entro i limiti massimi previsti dalla vigente

legislazione nazionale e regionale, al fine di realizzare programmi di differenziazione dei prodotti, assicurare efficienza economica ai processi produttivi e competitività dei prodotti sui mercati.

3. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, secondo i principi e le disposizioni del piano organico e del programma triennale di attuazione, realizza, a valere anche sui fondi di cui alla presente legge, progetti di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e di riorganizzazione dei mercati nel settore lattiero-caseario, interessanti la produzione della Sardegna.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono diretti, prevalentemente, a favorire lo sviluppo di aziende agricole che completino, integrino o sostituiscano l'attività produttiva principale con interventi di produzione diversificata di beni e servizi in altri settori, quali l'agriturismo, lo sviluppo dell'agrifautina, l'artigianato ed il recupero di aree a vocazione boschiva per realizzare nuovi impianti in funzione produttiva, di protezione dei suoli e di valorizzazione paesaggistica.

5. La Regione provvede ad effettuare il censimento periodico delle aziende operanti nel settore agro-pastorale e ad istituire un servizio di monitoraggio permanente per la verifica e l'ottimizzazione degli interventi.

Art. 14.

(Energia)

1. Il progetto energetico regionale costituisce parte integrante del piano.

2. Il progetto dispone gli interventi necessari ad assicurare la copertura del fabbisogno energetico dell'isola sulla base del bilancio energetico regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 riguardano l'utilizzazione delle diverse fonti di energia, comprese quelle rinnovabili, nonché il risparmio energetico.

4. Il progetto comprende altresì gli interventi necessari per la realizzazione della rete di distribuzione di gas metano o di altri fluidi energetici gassosi assimilabili, ivi compreso il gas di sintesi del carbone

Sulcis. Il prezzo di cessione del gas all'utenza, riferito all'unità di calore, non può essere comunque stabilito in misura superiore a quello del gas metano distribuito nelle regioni meridionali.

Art. 15.

*(Interventi finanziari e agevolazioni
valutarie)*

1. Nel quadro degli indirizzi e dei programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione dei soggetti di intermediazione finanziaria, il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula e attua un programma per avviare in Sardegna l'operatività di soggetti bancari o di intermediari finanziari, anche di carattere nazionale ed internazionale, a partire da quelli aventi sede legale nell'isola, con particolare riguardo al campo delle cosiddette funzioni di *merchant banking*, di *venture capital* e di *investment banking*.

2. In relazione al programma di cui al comma 1, il Ministro del tesoro propone l'attribuzione agli istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sardegna di finanziamenti ai fini di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218.

3. La Regione è autorizzata, anche utilizzando società esistenti, a promuovere il finanziamento e la partecipazione di imprese, aventi stabile e prevalente organizzazione in Sardegna, in imprese e società e in altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei Paesi dell'area mediterranea. Alle società finanziarie possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati. La misura della partecipazione e i finanziamenti alle società finanziarie sono regolati dal piano organico e dal programma triennale di attuazione di cui agli articoli 1 e 2.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze presenta un programma organico che, in attesa della revisione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna,

preveda la possibilità di creare in Sardegna strutture di intermediazione finanziaria e valutaria finalizzate alla intensificazione dei rapporti economici e finanziari nell'area del Mediterraneo.

Art. 16.

(Potenziamento del CIS)

1. Il Credito industriale sardo (CIS) può compiere tutte le operazioni di provvista funzionali allo svolgimento della propria attività, con esclusione della raccolta del risparmio a breve termine tra il pubblico. A tal fine può anche intrattenere rapporti di credito in qualsiasi valuta con istituzioni creditizie italiane ed estere.

2. Il CIS è altresì autorizzato ad operare per il finanziamento di installazioni ed impianti per la produzione di beni e di servizi, realizzati nell'isola da enti pubblici, da aziende speciali ed istituzioni.

3. I mutui e le aperture di credito che il CIS può porre in essere per il raggiungimento dei propri fini sono assistiti, di norma, da garanzie reali o personali.

Art. 17.

(Parco scientifico e tecnologico regionale)

1. La Regione, attraverso il consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese costituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, promuove in Sardegna l'impianto, la gestione e lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico regionale. A questo fine, potranno essere coinvolti nell'iniziativa le due università sarde, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), le organizzazioni degli imprenditori della Sardegna, nonché altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare anche erogando contributi.

2. Il consorzio di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della Sardegna, di

laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. Il consorzio garantisce il trasferimento dei risultati alle imprese anche mediante la qualificazione professionale.

3. Il consorzio è ammesso ai benefici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e stipula, ai sensi di detta legge, un accordo di programma con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per la realizzazione del parco. Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del parco è assegnato alla Regione autonoma della Sardegna un contributo nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di attuazione.

4. Le entrate del consorzio possono essere integrate da:

a) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

b) contributi della Regione, di enti e di privati ai sensi del comma 1;

c) contributi del CNR;

d) eventuali contributi volontari;

e) proventi derivanti dall'uso dei beni appartenenti al consorzio;

f) proventi derivanti dalla gestione dei servizi.

Art. 18.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Il programma triennale di attuazione, gli aggiornamenti annuali, i progetti delle opere di significativo impatto, finanziate a carico della presente legge o da essa previste, sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale.

2. La Regione, con apposito provvedimento, tenuto conto, in quanto applicabili, delle disposizioni attuative dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e nel quadro della disciplina di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, stabilisce:

a) i soggetti del procedimento di valutazione;

b) gli obblighi di informazione del committente;

c) le modalità per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri obbligatori;

d) l'eventuale convocazione della conferenza dei servizi;

e) l'istituzione, i compiti e le modalità di funzionamento di una commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale composta pariteticamente da esperti nominati dalla Regione e dal Ministro dell'ambiente.

3. Il programma triennale di attuazione e i relativi aggiornamenti annuali, nonché i provvedimenti che approvano singoli progetti di intervento e singole opere, recepiscono le indicazioni e le prescrizioni contenute nel parere conclusivo della commissione speciale di cui al comma 2, lettera e).

Art. 19.

(Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio archeologico, dei beni culturali e del patrimonio storico, linguistico e culturale della Sardegna)

1. Nell'ambito del piano organico di cui all'articolo 1, la Regione definisce programmi organici ed unitari per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione:

a) delle risorse ambientali, anche mediante un'azione organica di sistemazione e di rimboschimento del territorio;

b) del patrimonio archeologico e dei beni culturali;

c) del patrimonio storico, linguistico e culturale in forme tali da consentirne la diffusione e facilitarne la conoscenza e lo studio.

2. Le amministrazioni dello Stato cooperano con la Regione per la formulazione dei programmi di cui al comma 1.

CAPO III

SVILUPPO DEI SERVIZI
E ADEGUAMENTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

(Regime tariffario e dei prezzi amministrati)

1. Al fine di realizzare la effettiva parificazione delle condizioni economiche della Sardegna rispetto al resto del Paese e di rimuovere le condizioni di inferiorità nella fruizione dei beni e dei servizi rispetto al rimanente territorio nazionale, il Comitato paritetico di cui all'articolo 3 propone principi e criteri per la determinazione globale dell'intero regime tariffario e dei prezzi amministrati in Sardegna.

2. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), tenuto conto delle proposte del Comitato paritetico e delle indicazioni del programma triennale di attuazione, stabilisce un regime selettivo di tariffe a favore delle attività produttive delle imprese e delle famiglie, senza pregiudizio delle entrate degli enti del settore pubblico allargato.

3. Per l'assunzione della deliberazione di cui al comma 2, alle riunioni del CIP partecipa, con diritto di voto, il presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 21.

(Ammodernamento delle strutture scolastiche e programma di sperimentazione scolastica)

1. Nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di approvazione del programma triennale di

attuazione e tenendo conto delle indicazioni di questo, presenta al CIPE per l'approvazione un programma pluriennale specifico di potenziamento e di ammodernamento delle strutture scolastiche in Sardegna, anche con riferimento alla esigenza di una equilibrata distribuzione degli istituti di scuola media superiore. Alla realizzazione delle infrastrutture, per la parte eccedente gli interventi ordinari, si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. Al fine di realizzare un organico programma di sperimentazione sui programmi e sulle strutture, la Regione è autorizzata ad avanzare proposte di programmi di sperimentazione, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, favorendo i progetti volti allo sviluppo del bilinguismo, all'orientamento scolastico, ad un significativo contenimento delle ripetenze e dell'evasione dell'obbligo scolastico. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Regione autonoma della Sardegna, assegna ogni anno alla realizzazione di tali programmi un contributo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero della pubblica istruzione. La Regione può destinare propri contributi al finanziamento dei programmi, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale.

Art. 22.

(Ammodernamento e sviluppo dell'università in Sardegna)

1. Le università di Cagliari e di Sassari, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, promuovono, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, le iniziative necessarie per la collaborazione e l'integrazione scientifica, didattica e funzionale tra le due università, nonché quelle dirette alla diffusione nel territorio regionale dell'insegnamento universitario, anche con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua e della cultura sarde. Alla eventuale

realizzazione di infrastrutture e di programmi di ricerca, per la parte eccedente gli interventi ordinari, si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. Le due università provvedono alla diffusione nel territorio regionale e al decentramento dell'insegnamento universitario a partire dalla istituzione a Nuoro di strutture universitarie nelle discipline che saranno previste dal piano organico di cui all'articolo 1. A quanto previsto dal presente comma si provvede nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università, ai sensi delle leggi 9 maggio 1989, n. 168, e 7 agosto 1990, n. 245.

Art. 23.

(Adeguamento della pubblica amministrazione)

1. Il programma triennale di attuazione fissa gli indirizzi e gli obiettivi per il progressivo adeguamento ai livelli medi nazionali e per l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna. A tal fine, entro sei mesi dalla data di approvazione del programma triennale di attuazione e tenendo conto delle indicazioni di questo, il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, predispone una relazione sullo stato degli uffici dell'amministrazione dello Stato in Sardegna in rapporto alla situazione esistente nelle altre Regioni e definisce un piano per il loro adeguamento anche nell'ambito dei processi di mobilità previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Detto piano individua inoltre le necessità di ampliamento dei ruoli organici regionali e statali del personale addetto ai settori inerenti la prevenzione e la repressione del fenomeno degli incendi boschivi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica promuove, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, tre progetti sperimentali o di risultato

ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nei settori giudiziario, scolastico e dell'amministrazione locale.

Art. 24.

(Sistema portuale della Sardegna)

1. Al fine di creare le condizioni idonee alla realizzazione di una offerta integrata di trasporti con caratteristiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale, l'insieme dei porti della Sardegna, comunque classificati, costituisce un sistema portuale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

2. Le funzioni di coordinamento della politica portuale nazionale sono esercitate dallo Stato; le funzioni di coordinamento delle attività di investimento e gestione del sistema portuale della Sardegna sono attribuite alla Regione.

3. Le funzioni del Ministro della marina mercantile sono esercitate dal presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, a norma degli articoli 6 e 47 dello Statuto speciale.

4. Alla Regione autonoma della Sardegna sono comunque attribuiti i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività ed il funzionamento dei singoli porti;

b) programmare, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali e funzionali di ciascun porto, lo sviluppo dei processi di integrazione e di complementarietà dei porti tra loro e dei trasporti marittimi con i trasporti terrestri;

c) approvare i piani regolatori dei porti, previa valutazione di impatto ambientale;

d) espletare le funzioni che le vigenti leggi attribuiscono all'amministrazione marittima in materia di disciplina del lavoro portuale e dei servizi portuali, con poteri di regolamentazione e determinazione tariffaria;

e) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, le aree e i beni dello spazio portuale, compresi gli spazi acquei, esercitando le attribuzioni gestionali dell'Amministrazione della marina mercantile, con facoltà anche di deroga dalle concessioni, nonchè determinare la misura dei relativi canoni.

5. Alla Regione autonoma della Sardegna sono devoluti, nella misura e con la destinazione prevista per gli enti portuali, i proventi delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio, delle tasse erariali e di quelle sulle merci di cui alle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi quelli di spettanza dello Stato.

6. La Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, disciplina le modalità e le forme organizzative per la gestione dei porti.

Art. 25.

(Piano per la continuità territoriale del sistema dei trasporti)

1. Il programma triennale di attuazione coordina il piano regionale dei trasporti, adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il programma triennale di attuazione è parte integrante del programma nazionale dei trasporti, e dei programmi dei ministeri competenti, degli enti economici e delle aziende operanti nel campo dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Il piano nazionale dei trasporti deve comunque garantire la realizzazione della contiguità territoriale della Sardegna con il continente mediante un sistema integrato e plurimodale di trasporti di livello non inferiore a quello della penisola e ad esso collegato mediante un servizio plurimo programmato dallo Stato d'intesa con la Regione e gestito da aziende, enti e società pubbliche o a partecipazione mista e da

aziende private. La contiguità territoriale è altresì realizzata mediante un sistema tariffario per merci e passeggeri relativo ai collegamenti tra la Sardegna e il restante territorio nazionale, tale da non comportare per l'utente dei servizi oneri, riferiti al chilometro di percorso, superiori a quelli sostenuti negli spostamenti sul territorio continentale. Il piano deve anche garantire il trasporto di passeggeri e di auto con mezzi navali veloci dalla penisola alla Sardegna e viceversa.

3. In attuazione dell'articolo 53 dello Statuto speciale, i programmi dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), dell'Ente ferrovie dello Stato e dei collegamenti aerei e navali riguardanti la Sardegna sono approvati dai ministri interessati, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni del piano organico di cui all'articolo 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono prorogate fino al 1997.

5. Per il periodo di applicazione della presente legge lo Stato destina una quota pari al 5 per cento della spesa destinata alla costruzione di infrastrutture autostradali in Sardegna per:

- a) la configurazione della strada statale 131 con caratteristiche autostradali;
- b) la realizzazione di un programma di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente.

6. Le opere di cui al comma 5 sono sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione.

7. Qualora il piano regionale dei trasporti preveda la realizzazione di nuove opere che incidano stabilmente sul territorio, queste sono sottoposte a previa valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 18.

8. Il sistema integrato e plurimodale dei trasporti deve privilegiare le soluzioni di trasporto pubblico di persone e di merci,

con adeguata valorizzazione ed incentivazione del trasporto su rotaia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Rinvio alla legislazione vigente)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli, si applicano le norme relative all'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

2. Restano in vigore e trovano attuazione nell'ambito del piano organico di cui all'articolo 1, gli interventi previsti dal Titolo I, capi II e III, e dal Titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268; i restanti articoli della medesima legge sono abrogati. Restano in vigore, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.

3. La Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale predispone, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle leggi di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto stesso.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini della promozione e del perseguimento in forma organica degli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge, tutte le somme destinate alla Regione nei settori oggetto di competenze regionali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna sono assegnate dallo Stato senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto medesimo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il carattere dell'aggiuntività e straordinarietà degli interventi finanziari previsti dalla presente legge è garantito, oltre che dalle specifiche previsioni del piano organico, attraverso la quantificazione di tutti i finanziamenti ordinari previsti dalla legislazione nazionale di settore a favore della Regione mediante l'adozione di indici di carenza, con esclusione di vincoli collegati alla spesa storica.

3. La determinazione degli indici di carenza, di cui al comma 2, avviene sulla base delle indicazioni della Regione, che le comunica al Ministro del tesoro. In caso di mancata intesa, è facoltà della Regione e del Ministro del tesoro investire della questione il Consiglio dei ministri che delibera sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nel periodo 1992-2001, la spesa complessiva di lire 100 miliardi nel 1992, 200 miliardi nel 1993 e 550 miliardi nel 1994. All'onere relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. A decorrere dall'esercizio 1995 e sino all'esercizio 2001, per l'adeguamento annuo degli stanziamenti disposti a carico del bilancio dello Stato in attuazione della presente legge, da determinarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica l'indice più favorevole alla Regione Sardegna tra quello relativo all'andamento nominale del prodotto interno lordo e quello relativo agli stanziamenti in bilancio con esclusione di quelli relativi alla categoria V.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.